

mot. n. ~~11/2021~~ del 11/3/2021



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021 -2023

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 19/2021

Con mail del 4 marzo u.s. (reiterata in data 9 marzo u.s. a causa di un non corretto funzionamento della posta elettronica non imputabile all'Ente) è pervenuta la proposta di delibera della giunta comunale n. 14 del 17 febbraio 2021 concernente " Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - Periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000). Presentazione" ai fini della acquisizione del prescritto parere in ordine al documento alla stessa allegato.

Preliminarmente si evidenzia che il D.U.P. ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, rappresentando in particolare il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 170, comma 5, del TUEL); si evidenzia altresì che la Commissione Arconet nella risposta alla domanda n. 10, dopo aver indicato che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta, ha espresso l'avviso che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio.

Inoltre il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione dispone che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, e senza necessità di ulteriori deliberazioni, i restanti documenti di programmazione settoriale; ai fini che rilevano per il documento approvato dalla giunta con la deliberazione n. 14 sopra citata, tale approvazione - conseguente alla approvazione consiliare del D.U.P. - riguarderà i seguenti documenti, per la cui approvazione non si rinvencono espliciti termini di scadenza:

- a) il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112;
- c) il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016;
- d) la programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

Fatte le su estese premesse, si osserva quanto segue.

- 1) Innanzitutto si deve rilevare il ritardo con cui il D.U.P. è stato predisposto dalla giunta per la successiva presentazione al consiglio: al riguardo si ricorda che il termine per tale adempimento - di

norma fissato al 31 luglio dell'anno precedente - è stato quest'anno differito al 30 settembre 2020 (art. 107, comma 6, del d.l. n. 18/2020);

2) a tale ritardo consegue che viene ad essere sminuita, se non addirittura vanificata, la funzione del D.U.P. che, dovendo costituire la cornice entro la quale costruire il bilancio di previsione, dovrebbe essere esaminato ed approvato dal consiglio in tempo utile per consentire alla giunta comunale di elaborare lo schema di bilancio per il triennio di riferimento;

3) come ricordato più sopra, il D.U.P. costituisce presupposto indispensabile del bilancio di previsione, per cui le risultanze del bilancio stesso dovranno necessariamente essere predisposte in un momento successivo, e non contemporaneamente, alla elaborazione del D.U.P.; si rileva invece che nel documento approvato dalla giunta sono riportati i dati di dettaglio del bilancio 2021-2023. Stante la impropria allocazione nel D.U.P. di tali risultanze contabili (che sono riferibili non tanto al D.U.P. ma ad un bilancio definitivo), di esse si prende atto a fini meramente conoscitivi, ma prescindendo in questa sede da qualsiasi valutazione nei riguardi di tali risultanze, rimandando la verifica delle stesse in occasione dell'esame del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;

4) nel merito dei relativi contenuti, si deve rilevare che nel D.U.P. è stato integralmente riportato il contenuto del "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023" di cui alla proposta di deliberazione della giunta n. 8 del 27 gennaio 2021, in ordine alla quale questo organo di revisione aveva formulato il proprio parere con note del 16 e 19 febbraio u.s., formulando le osservazioni che qui si riportano e che debbono intendersi riconfermate:

a) *"" La proposta di delibera prevede per il triennio 2021-2023 la assunzione di complessive dieci unità di personale, di cui quattro con decorrenza dal 1° gennaio 2021.*

Non può non rilevarsi la incongruenza di tale previsione, in quanto un atto di programmazione - come è quello che riguarda il fabbisogno del personale - non può che rivolgersi al futuro; la previsione di assunzioni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in corso risulta indiscutibilmente contraddittoria rispetto alla natura programmatica dell'atto in esame, così come appare non corretta la determinazione della conseguente spesa, in quanto risulta essere stata computata per l'intero l'esercizio. Dalle considerazioni ora esposte deriva, a parere di questo organo di revisione, la necessità che l'atto venga rielaborato con la esatta indicazione della decorrenza delle assunzioni che si intendono effettuare (e di riflesso con la rideterminazione della conseguente spesa)"";

b) *""Risulta pertanto necessario che codesto ente provveda a ricalcolare il rapporto suddetto [n.b.: tra spese di personale ed entrate correnti] senza operare le riduzioni sopra indicate (e ciò sia per quanto riguarda gli impegni dell'esercizio 2019 che gli accertamenti delle entrate correnti degli esercizi 2017, 2018 e 2019), e conseguentemente a rivedere l'impianto del programma triennale del fabbisogno di personale, in quanto da tale rapporto discende la quantificazione della capacità assunzionale dell'ente"";*

c) in ogni caso prima di attivare i procedimenti di assunzione di personale a tempo indeterminato dovrà essere acquisita la asseverazione dell'organo di revisione relativa al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio prescritta dall'articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, in quanto la stessa costituisce condizione per l'effettivo utilizzo della capacità assunzionale, che richiede la dimostrazione della effettiva sostenibilità nel tempo degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni; pertanto alla verifica del mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio, e alla susseguente asseverazione dell'organo di revisione, potrà provvedersi soltanto alla luce delle risultanze del bilancio triennale regolarmente approvato dal consiglio;

5) per quanto concerne il Programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui all'articolo 21 del d. lgs. n. 50/2016, si prende atto che lo stesso include nell'elenco annuale (relativo all'esercizio 2021) interventi per complessivi euro 4.809.585,03, per il cui finanziamento vengono indicate entrate vincolate per euro 4.161.707,23 ed altre entrate per euro 647.977,80, sulla cui fonte il D.U.P. non fornisce indicazioni, che dovranno pertanto essere rilevate nel bilancio di previsione 2021-2023 e dettagliate nella corrispondente nota integrativa; si evidenzia inoltre che non sono state fornite le deliberazioni della giunta, né ne sono stati indicati gli estremi, relative alla approvazione del livello minimo di progettazione degli interventi inseriti nel Programma, deliberazioni con le quali l'ente manifesta la volontà di realizzare gli interventi e finalizzate alla definizione del Quadro Economico e che costituiscono presupposto necessario per l'inserimento degli interventi stessi nel Piano triennale delle opere pubbliche (art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; paragrafo 5.3.14 del principio contabile n. 4/2);

Quanto sopra premesso e considerato:

VISTI gli artt. 170 e 174 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 17 febbraio 2021 dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine al "Documento Unico di Programmazione" indicato in premessa concernente il triennio 2021/2023, subordinatamente alla riformulazione della programmazione del fabbisogno del personale nei termini indicati in premessa.

Piobbico-Amandola, 10 marzo 2021.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005

